

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642 -

Disciplina dell'imposta di bollo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Articolo 1

Oggetto dell'imposta.

Articolo 2

Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.

Articolo 3

Modi di pagamento.

Articolo 4

Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.

Articolo 5

Definizione di foglio, di pagina e di copia.

Articolo 6

Misura del tributo in caso d'uso.

Articolo 7

Definizione di ricevuta.

Articolo 8

Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.

Articolo 9

Carta bollata.

Articolo 10

Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario.

Articolo 11

Bollo straordinario.

Articolo 12

Marche da bollo.

Articolo 13

Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio.

Articolo 14

Speciali modalita' di pagamento.

Articolo 15

Pagamento in modo virtuale.

Articolo 15 bis

Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

(N.d.R.: Ai sensi dell'[art.82, comma 9 decreto-legge 25 giugno 2008 n.112](#) la percentuale della somma da versare secondo le disposizioni del presente articolo e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. Ai sensi dell'[art. 4, comma 2, D.L. 29 novembre 2004 n. 282](#) l'acconto di cui al presente articolo deve essere versato entro il 15 dicembre per l'anno 2004.)

Articolo 16

Riscossione coattiva.

Articolo 17

Atti dei procedimenti giurisdizionali.

Articolo 18

Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Articolo 19

Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

Articolo 20

Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo.

Articolo 21

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario.

Articolo 22

Solidarieta'.

Articolo 23

Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni.

Articolo 24

Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti.

Articolo 25

Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio.

Articolo 26

Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici

Articolo 27

Violazioni costituenti reati.

Articolo 28

Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni.

Articolo 29

Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta.

Articolo 30

Responsabilita' dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Articolo 31

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto.

Articolo 32

Irreperibilita' dei valori bollati.

Articolo 33

Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria. (Nota redazionale: La Corte costituzionale, con sentenza 5-23 novembre 1993, n. 406 (Gazz. Uff. 1 dicembre 1993, n. 49 - I serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 33, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi di imposta, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo).

Articolo 34

Accertamento delle violazioni.

Articolo 35

Organi competenti all'accertamento delle violazioni.

Articolo 36

Modalita' di accertamento delle violazioni.

Articolo 37

Termini di decadenza. Rimborsi.

Articolo 38

Ripartizione delle pene pecuniarie.

Articolo 39

Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.

Articolo 40

Disposizioni transitorie.

Articolo 41

Integrazione dei valori.

Articolo 42

Entrata in vigore.

Tabella Articolo 1

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Petizioni. Liste e diritti elettorali.

Tabella Articolo 2

Atti documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Prestazioni personali imposte.

Tabella Articolo 3

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Procedimenti penali, disciplinari e di pubblica sicurezza.

Tabella Articolo 4

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti richiesti dai pubblici uffici.

Tabella Articolo 5

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo Atti dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e libri contabili.

Tabella Articolo 6

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Alternativita' con l'IVA.

Tabella Articolo 6 bis

Art. 6-bis.

Tabella Articolo 7

Atti, documenti e registri esenti.

Tabella Articolo 8

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Disposizioni relative ai non abbienti.

Tabella Articolo 8 bis

Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive.

Tabella Articolo 9

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Previdenza, assistenza e liste di collocamento.

Tabella Articolo 10

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Certificati concernenti la pubblica igiene e profilassi.

Tabella Articolo 11

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti concernenti la scuola dell'obbligo e materia, le borse di studio, i presalari, gli esoneri dal pagamento, l'insegnamento religioso.

Tabella Articolo 12

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti relativi a determinati procedimenti amministrativi, giurisdizionali o di conciliazione.

Tabella Articolo 13

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Tutela dei minori e degli interdetti in genere.

Tabella Articolo 13 bis

Contrassegno invalidi.

Tabella Articolo 14

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Anagrafe, stato civile, casellario giudiziale e dichiarazioni sostitutive.

Tabella Articolo 15

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Documenti in materia di IVA, DOGANE e VALUTE. Ricevute delle somme affidate ai dipendenti.

Tabella Articolo 16

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Atti posti in essere e scambiati tra amministrazioni dello Stato.

Tabella Articolo 17

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti da trasmettere all'ufficio dello Stato civile.

Tabella Articolo 18

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Atti relativi ai passaporti da rilasciare ad emigranti, missionari ed indigenti.

Tabella Articolo 19

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Enti di mutuo soccorso, di mutua assicurazione, cooperative e loro consorzi.

Tabella Articolo 20

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Atti di società cooperative e loro consorzi.

Tabella Articolo 21

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti di imprese agricole diretto. Coltivatrici ed in materia ipotecaria.

Tabella Articolo 21 bis

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Domande per concessioni di aiuti comunitari.

Tabella Articolo 22

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità.

Tabella Articolo 23

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Disposizioni testamentarie.

Tabella Articolo 24

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Biglietti per il trasporto persone.

Tabella Articolo 25

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Contratti.

Tabella Articolo 26

Atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Quietanze.

Tabella Articolo 27

Atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Conti degli agenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

Tabella Articolo 27 bis

Agevolazioni ed esenzioni a favore delle ONLUS.

Tabella Articolo 27 ter

Movimenti o partiti politici.

Tabella Articolo 27 quater

Brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

Tabella Articolo 28

Tariffa Articolo 1

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

Tariffa Articolo 2

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Certificati, copie ed estratti conformi all'originale. Operazioni e servizi bancari e finanziari.

Tariffa Articolo 3

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Atti diretti ad uffici e organi dello Stato di enti territoriali o di enti pubblici Note di trascrizione nei pubblici registri.

Tariffa Articolo 4

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Atti di organi dello Stato, di enti territoriali e di enti pubblici. Atti di notorietà. Atti di curie o ministri di culto destinati ad uso civile.

Tariffa Articolo 5

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio.

Tariffa Articolo 6

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Cambiali, vaglia cambiari, cambiali accettate da istituti di credito cambiali agrarie, cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito diverse, cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla B.E.I. E dalla CEE, titoli equivalenti.

Tariffa Articolo 7

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Note di pegno e altri titoli di credito.

Tariffa Articolo 8

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Duplicati e copie di cambiali e altri titoli di credito.

Tariffa Articolo 9

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Assegni bancari.

Tariffa Articolo 10

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Assegni circolari. Vaglia cambiari e fedeli di credito del Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

Tariffa Articolo 10 bis

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Cambiali con clausola "senza garanzia".

Tariffa Articolo 10 ter

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Cambiali agrarie.

Tariffa Articolo 11

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Biglietti e titoli fiduciari dell'istituto di emissione.

Tariffa Articolo 12

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Libretti di risparmio.

Tariffa Articolo 13

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Fatture, note, conti e documenti simili. Ricevute e quietanze rilasciate a liberazione totale o parziale di obbligazioni pecuniarie.

Tariffa Articolo 14

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Ricevute, lettere e altri documenti derivanti da rapporti di carattere commerciale negoziati presso istituti di credito.

Tariffa Articolo 15

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Buoni di acquisto e altri titoli simili.

Tariffa Articolo 16

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Libri e registri.

Tariffa Articolo 17

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale ed in altre pubblicazioni ufficiali.

Tariffa Articolo 18

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Copia degli atti delle società'.

Tariffa Articolo 19

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Certificati e atti compiuti da organi giurisdizionali

Tariffa Articolo 20

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili amministrativi e arbitrali. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi specie. Provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale.

Tariffa Articolo 20 bis

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Lettere di accreditamento negoziate presso istituti di credito.

Tariffa Articolo 21

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Atti e documenti in materia penale.

Tariffa Articolo 21 bis

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Buoni di acquisto e titoli simili.

Tariffa Articolo 22

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari

Tariffa Articolo 23

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Ricevute per versamento o per custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali. Ricevute e note di consegna di merci.

Tariffa Articolo 24

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Corrispondenza e dispacci telegrafici.

Tariffa Articolo 25

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Documenti relativi a movimenti di denaro, titoli o altri valori

Tariffa Articolo 26

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Documenti relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni

Tariffa Articolo 27

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti e documenti di accompagnamento merci.

Tariffa Articolo 28

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Disegni, modelli e lavori contabili.

Tariffa Articolo 29

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Titoli di credito esteri.

Tariffa Articolo 30

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti e registri provenienti dall'estero.

Tariffa Articolo 31

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Biglietti del lotto e delle lotterie.

Tariffa Articolo 32

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Disposizioni residuali.

Tariffa Articolo 33

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Esecutivita' del lodo arbitrale.

Tariffa Articolo 34

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti in materia penale.

Tariffa Articolo 35

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti dell'azione civile intentata nel processo penale.

Tariffa Articolo 36

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Sentenze e decreti in materia penale.

Tariffa Articolo 37

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Conti di gestione di pubblico interesse.

Tariffa Articolo 38

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Contratti di lavoro e d'impiego.

Tariffa Articolo 39

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Quietanze relative a competenze dei dipendenti.

Tariffa Articolo 40

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Ricevute per valori depositati presso pubbliche amministrazioni.

Tariffa Articolo 41

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Ricevuta di consegna di merci.

Tariffa Articolo 42

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Corrispondenze e dispacci telegrafici.

Tariffa Articolo 43

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti relativi al trasferimento di beni o valori tra un'impresa e le proprie filiali o agenti.

Tariffa Articolo 44

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti relativi all'esercizio di mestieri.

Tariffa Articolo 45

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti che accompagnano il trasporto di merci.

Tariffa Articolo 46

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Disegni e calcoli.

Tariffa Articolo 47

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Titoli di credito provenienti dall'estero.

Tariffa Articolo 48

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti provenienti dall'estero.

Tariffa Articolo 49

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Biglietti e cartelle di giochi autorizzati.

Tariffa Articolo 50

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Disposizioni residuali.

Articolo 1 - Oggetto dell'imposta.

In vigore dal 01/01/1973

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Torna al sommario

Articolo 2 - Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.

Nota:

Vedi sentenza Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 2

L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Modi di pagamento.

In vigore dal 01/01/2007

Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 286 Articolo 1

1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.

In vigore dal 01/08/2004

Modificato da: Decreto-legge del 12/07/2004 n. 168 Articolo 1 bis

La carta bollata e' filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata e' inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli

intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Definizione di foglio, di pagina e di copia.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 5

Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffe e tabelle:

- a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
- b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Misura del tributo in caso d'uso.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 6

Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Definizione di ricevuta.

In vigore dal 01/01/1973

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 7

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, per ricevuta s'intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di un'obbligazione pecuniaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 8

Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, e' a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Carta bollata.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 9

Sulla carta bollata non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.

Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.

E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 10

Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli artt. 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Bollo straordinario.

In vigore dal 01/01/1973

Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche

da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.

E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Marche da bollo.

In vigore dal 01/01/1973

L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi.

E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 11

Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

- 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute;
- 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
- 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
- 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
- 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;
- 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
- 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita';
- 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o

certificato concerne piu' di una persona;

9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;

10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeresate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;

11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;

12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;

13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;

14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;

15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Speciali modalita' di pagamento.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 12

Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.

L'utente delle macchine bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo' essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e' posta in uso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Pagamento in modo virtuale.

In vigore dal 01/01/2014

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione e' pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione e' effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dall'1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 bis -

Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

(N.d.R.: Ai sensi dell'[art.82, comma 9 decreto-legge 25 giugno 2008 n.112](#) la percentuale della somma da versare secondo le disposizioni del presente articolo e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. Ai sensi dell'[art. 4, comma 2, D.L. 29 novembre 2004 n. 282](#) l'acconto di cui al presente articolo deve essere versato entro il 15 dicembre per l'anno 2004.)

In vigore dal 29/04/2012

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 5

1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'[articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87](#), nonche' le imprese di assicurazioni, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Riscossione coattiva.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 14

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del **R. D. 14 aprile 1910, n.639.**

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36, della tariffa allegata al presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Atti dei procedimenti giurisdizionali.

Nota:

N.D.R.: Contiene anche le modifiche apportate dall'art. 300 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

In vigore dal 01/07/2002

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n. 115 Articolo 299

Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.

(Comma abrogato)

(Comma abrogato)

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

In vigore dal 01/07/2002

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n. 115 Articolo 300

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 16

Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo.

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.

La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario.

In vigore dal 01/01/1973

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Solidarietà.

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

- 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
- 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni.

In vigore dal 01/01/1973

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita' di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 29

1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 29

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'[articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227](#), le violazioni

relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.

3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Violazioni costituenti reati.

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni.

Nota:

Per gli importi vedi art. 8 D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

In vigore dal 15/12/1981

Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

Modificato da: Legge del 24/11/1981 n. 689 Articolo 114

Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e dell'allegata tariffa e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 4000 a L. 20000 per ciascuna infrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 21

Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata.

La soprattassa di cui al comma precedente e' ridotta alla meta' se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 - Responsabilita' dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

In vigore dal 01/01/1973

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 - Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto.

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa. Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 - Irreperibilita' dei valori bollati.

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi

la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.

Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.

E' altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 - Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria. (Nota redazionale: La Corte costituzionale, con sentenza 5-23 novembre 1993, n. 406 (Gazz. Uff. 1 dicembre 1993, n. 49 - I serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 33, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi di imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo).

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte supera centomila lire.

Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.

Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi e' promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 - Accertamento delle violazioni.

In vigore dal 01/01/1973

Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l'applicazione delle pene pecuniarie si osservano le disposizioni della [legge 7 gennaio 1929, n. 4.](#)

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 - Organi competenti all'accertamento delle violazioni.

In vigore dal 01/01/1973

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, e' demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 - Modalita' di accertamento delle violazioni.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 23

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi le rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.

Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla, insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri puo' avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 - Termini di decadenza. Rimborsi.

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:

a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso e' comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale e' stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 - Ripartizione delle pene pecuniarie.

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 5

Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della **legge 7 febbraio 1951, n. 168**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127 Articolo 2

La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto

dell'intendente di finanza. Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonche' presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro delle Finanze puo' con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

Il Ministro delle Finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche' i requisiti, le condizioni e le modalita' ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati puo' essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.

L'autorizzazione medesima puo' essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche' fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di scadenza e con le modalita' stabilite dal Ministero delle Finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita'. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra' invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.

Il Ministro delle Finanze puo' affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.

Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonche' dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.

Il Ministro delle Finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate, al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovra' provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolato di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolamentazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 40 - Disposizioni transitorie.

Nota:

Per gli effetti vedasi l'art. 29 del DPR n. 955/82.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 26

Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della L. 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 41 - Integrazione dei valori.

In vigore dal 01/01/1973

I libri ed i registri gia' bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 - Entrata in vigore.

In vigore dal 01/01/1973

Il presente decreto entra in vigore l'1 gennaio 1973.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 1 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Petizioni. Liste e diritti elettorali.

In vigore dal 01/01/1973

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 2 - Atti documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Prestazioni personali imposte.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 28

Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni, nonche' tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 3 - Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Procedimenti penali, disciplinari e di pubblica sicurezza.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 28

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli artt. 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 4 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti richiesti dai pubblici uffici.

In vigore dal 01/01/1973

Estratti e copie di qualsiasi atto e documenti richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 5 - Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo Atti dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e libri contabili.

In vigore dal 10/12/2000

Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 55

Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verballi, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio sanitario nazionale di riscossione.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'**art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843**.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 6 - Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Alternativita' con l'IVA.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 28

Fatture ed altri documenti di cui agli artt. 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione e' applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 6 bis -

Art. 6-bis.

In vigore dal 01/01/2018

Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'**articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427**.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 7 - Atti, documenti e registri esenti.

In vigore dal 31/12/2007

Modificato da: Decreto-legge del 31/12/2007 n. 248 Articolo 37

Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 8 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Disposizioni relative ai non abbienti.

In vigore dal 01/01/1973

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 8 bis - Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive.

In vigore dal 01/01/2001

Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 33

Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 9 - Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Previdenza, assistenza e liste di collocamento.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 28

Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri. Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 10 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Certificati concernenti la pubblica igiene e profilassi.

In vigore dal 01/01/1973

Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 11 - Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti concernenti la scuola dell'obbligo e materia, le borse di studio, i presalari, gli esoneri dal pagamento, l'insegnamento religioso.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 28

Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonche' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 12 - Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti relativi a determinati procedimenti amministrativi, giurisdizionali o di conciliazione.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 28

Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

- 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
- 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
- 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilita';
- 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai nn. 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 13 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Tutela dei minori e degli interdetti in genere.

In vigore dal 01/01/1973

Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze, di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore, in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli artt. 400 e seguenti del **codice civile**; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n.173.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 13 bis - Contrassegno invalidi.

In vigore dal 01/01/2001

Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 33

Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedito capacita' motorie permanenti.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 14 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Anagrafe, stato civile, casellario giudiziale e dichiarazioni sostitutive.

In vigore dal 01/01/1973

Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario. Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorieta' rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 15 - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Documenti in materia di IVA, DOGANE e VALUTE. Ricevute delle somme affidate ai dipendenti.

In vigore dal 31/12/2007

Modificato da: Decreto-legge del 31/12/2007 n. 248 Articolo 37

Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 16 - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Atti posti in essere e scambiati tra amministrazioni dello Stato.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 28

Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonche' comunita' montane sempreche' vengano tra loro scambiati.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 17 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti da trasmettere all'ufficio dello Stato civile.

In vigore dal 01/01/1973

Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 18 - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Atti relativi ai passaporti da rilasciare ad emigranti, missionari ed indigenti.

In vigore dal 01/01/1983

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 28

Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

- a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
- b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
- c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d) per gli indigenti.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 19 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Enti di mutuo soccorso, di mutua assicurazione, cooperative e loro consorzi.

In vigore dal 01/01/1973

Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 20 - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Atti di società cooperative e loro consorzi.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 66

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 28

Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni. Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.

Nota. - L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;

b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;

c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;

d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 21 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti di imprese agricole dirette. Coltivatrici ed in materia ipotecaria.

In vigore dal 01/01/1973

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole dirette-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria e relative copie.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 21 bis - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Domande per concessioni di aiuti comunitari.

In vigore dal 01/03/1984

Modificato da: Decreto-legge del 29/12/1983 n. 746 Articolo 7 bis

Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 22 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità'.

In vigore dal 01/01/1973

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità' promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità' di espropriazione.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 23 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Disposizioni testamentarie.

In vigore dal 01/01/1973

Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 24 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Biglietti per il trasporto persone.

In vigore dal 01/01/1983

Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 25 - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Contratti.

In vigore dal 01/01/1983

Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'[art. 2161 del codice civile](#) e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 26 - Atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Quietanze.

In vigore dal 01/01/1983

Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 27 - Atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Conti degli agenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

Nota:

Articolo aggiunto dall'art. 28 del DPR n. 955/82.

In vigore dal 01/01/1983

Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 27 bis - Agevolazioni ed esenzioni a favore delle ONLUS.

Nota:

Ripristino

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) nonche' dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI .

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 27 ter - Movimenti o partiti politici.

In vigore dal 05/06/1999

Modificato da: Legge del 03/06/1999 n. 157 Articolo 5

Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 27 quater - Brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilita' e per modelli e disegni ornamentali.

In vigore dal 01/01/2006

Modificato da: Legge del 23/12/2005 n. 266 Articolo 1

Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 28 -

In vigore dal 14/04/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 2

Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del [comma 1 dell'articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#).

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 1 - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

In vigore dal 01/01/2018

Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali

1	1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio.	16	
	1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle societa' e degli enti diversi dalle societa', sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile :		
	1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonche' atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti:	230,00	
	2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalita' nel registro delle imprese:	300,00	
	3) per tutti gli altri atti che comportano formalita' nei pubblici registri immobiliari:	155,00	
	4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalita' nel registro delle imprese:	225,00	
	5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499):	125,00	
	6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalita' nel registro delle imprese:	195,00	
	1-bis.1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:		
	1) per gli atti propri delle societa' e degli enti diversi dalle societa' non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese:	156,00	
	2) per le procure, deleghe e simili:	30,00	
	3) per gli atti di cessione di quote		

sociali:	15,00
4) per tutti gli altri atti:	45,00
1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell' articolo 15 , comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 : per	
ciascuna domanda, denuncia od atto	
a) se presentate da ditte individuali	17,50
b) se presentate da societa' di persone	59
c) se presentate da societa' di capitali	65
1-quater. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviolate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:	
a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:	42
a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:	
1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;	
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;	
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:	20
b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	85
c) per ogni istanza di annotazione	15
d) per istanze diverse dalle precedenti	15

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.

2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'**articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448**.

2-bis. L'imposta di cui al comma 1-quater è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione.

Note all'art. 1.

1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di

cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 .

Note al comma 1-bis:

1. Quando la formalita' ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono e' dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

2. Quando la formalita' ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono e' dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

Torna al sommario

Tariffa Articolo 2 - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Certificati, copie ed estratti conformi all'originale. Operazioni e servizi bancari e finanziari.

Nota:

Ripristino

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (?)	Fisse	Proporzionali
2	1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio.....		16,00	
	Modo di pagamento		Note (Art. 2)	

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci

nei magazzini generali;
 b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.
 2. L'imposta e' dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.
 2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e

! finanziari e contratti di credito !
! al consumo, previsti dal titolo VI !
! del **decreto legislativo 1 settembre** !
! 1993, n. 385, e contratti relativi ai !
! servizi di investimento posti in !
! essere dalle societa' di !
! intermediazione mobiliare (SIM), !
! dalle societa' fiduciarie e dagli altri !
! intermediari finanziari di cui al !
! **decreto legislativo 23 luglio 1996,** !
! n. 415: per ogni contratto, !
! indipendentemente dal numero degli !
! esemplari o copie, euro 16,00. !
! !
! 2-ter. Contratti relativi ad utenze !
! di servizi di pubblica utilita' a rete:
! per ogni contratto, indipendentemente !
! dal numero di copie e di fogli !
! che lo compongono o di linee !
! effettivamente utilizzate per la !
! scrittura a mezzo stampa o con !
! tabulati, mezzi meccanici e !
! simili, euro 16,00 !
!-----!

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 3 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Atti diretti ad uffici e organi dello Stato di enti territoriali o di enti pubblici Note di trascrizione nei pubblici registri.

In vigore dal 21/08/2014

Modificato da: Decreto-legge del 24/06/2014 n. 91 Articolo 34

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali

3	1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministra- zione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministra- tivo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio	16,00	
	1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli		

uffici e agli organi, anche collegiali,		
dell'Amministrazione dello Stato, delle		
regioni, delle province, dei comuni, loro		
consorzi e associazioni, delle comunita'		
montane e delle unita' sanitarie locali,		
nonche' agli enti pubblici in relazione alla		
tenuta di pubblici registri, tendenti ad		
ottenere l'emanazione di un provvedimento		
amministrativo o il rilascio di certificati,		
estratti, copie e simili, con esclusione		
delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1,		
del decreto del Ministro del lavoro e della		
previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379,		
presentate ai fini della percezione		
dell'indennita' prevista dall'articolo 1,		
comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n.162:	16,00	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta puo' essere corrisposta in modo virtuale.

2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti e' assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile e' applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.

Note:

1. (Numero soppresso)

2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non e' dovuta.

3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente.

4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta e' pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accredito mensile, tramite unico postagiorno, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (articolo 7, secondo comma, della predetta legge).

5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	Fisse	Proporzionali
------------------------	--	-----------------------	-------	---------------

3	2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonche' nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonche' del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio	16,00		
---	---	-------	--	--

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)
		Fisse Proporzionali

3	2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4, comma 1-bis:	59
---	--	----

Modo di pagamento.

1. L'imposta e' assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.

Note:

1. L'imposta di importo forfetario, e' dovuta all'atto della richiesta di formalita'.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)
		Fisse Proporzionali

3	2-ter. Formalita' richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis.1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:	
	1) per ogni formalita' di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonche' per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalita' ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:	108,00
	2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalita' nei registri immobiliari:	15,00

Modo di pagamento.

1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica.

Note.

1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto e' stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 4 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Atti di organi dello Stato, di enti territoriali e di enti pubblici. Atti di notorieta'. Atti di curie o ministri di culto destinati ad uso civile.

In vigore dal 01/01/2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Propor- zionali

4	1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio	16,00	
1-bis.	Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato:	85	
1-ter.	Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformita':	28	
1-quater.	Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta:	16,00	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta puo' essere corrisposta agli uffici medesimi.

1-bis. Il pagamento e' eseguito con le stesse modalita' previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligo.

1-ter. L'imposta e' assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.

Note:

1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

1-bis. L'imposta, di importo forfetario, e' dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti.

1-ter. L'imposta, di importo forfetario, e' dovuta all'atto della richiesta ed e' comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa.

2. Sono esenti dall'imposta:

a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;

b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;

c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;

d) denunce di smarrimento e relative certificazioni.

e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di II grado.

5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)
		Fisse Proporzionali

4	2. Atti di notorieta' e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio	16,00
---	--	-------

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)
		Fisse Proporzionali

4	3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio	16,00
---	--	-------

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 5 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
5	1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , e successive modificazioni: per ogni foglio.....	16,00	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 6 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Cambiali, vaglia cambiari, cambiali accettate da istituti di credito cambiali agrarie, cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito diverse, cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla B.E.I. E dalla CEE, titoli equivalenti.

In vigore dal 05/08/2009

Modificato da: Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 Articolo 23

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
6	1. Cambiali:		
	a) emesse e pagabili nello Stato:		12 per mille
	b) emesso nello Stato e pagabili all'estero:		9 per mille

Modo di pagamento

1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),

aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta.

2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.

Note

1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.

2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con **regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699**.

3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all'imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetto all'imposta prevista dall'articolo 2.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti ad imposta	Imposte dovute (lire)
		Fisse Proporzionali

6	2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 :	11 per mille
---	---	--------------

Note

3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il sconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti ad imposta	Imposte dovute (lire)
		Fisse Proporzionali

6	3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni:	0,1 per mille
---	---	---------------

Note

4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazione bancarie autorizzate a norma dell'**articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162**, convertito nella **legge 9 aprile 1931, numero 3161**. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l'accettazione al rilascio

di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	Fisse	Proporzionali
------------------------	--	-----------------------	-------	---------------

6	4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al <u>regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375</u> e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all' <u>articolo 2195 del codice civile</u> con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonche' cambiali finanziarie:			0,1 per mille
---	---	--	--	---------------

Note

5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	Fisse	Proporzionali
------------------------	--	-----------------------	-------	---------------

6	5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al <u>regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509</u> , convertito dalla <u>legge 5 luglio 1928, numero 1760</u> , e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia:			0,1 per mille
---	--	--	--	---------------

Modo di pagamento

1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta.

2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e

rechino l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	Fisse	Proporzionali
------------------------	--	-----------------------	-------	---------------

6 | 6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del **decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601**: | 0,1 per mille

7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al **primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227** emessi in Italia:

a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;

b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge: | 0,1 per mille

Note

6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo ancorche' non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della **legge 24 maggio 1977, n. 227**, e sempreche' attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	Fisse	Proporzionali
------------------------	--	-----------------------	-------	---------------

6 | 8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.) dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (**art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796**): | 0,1 per mille

Modo di pagamento

1. Come al punto 1.

Note

1. Come al punto 1.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 7 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Note di pegno e altri titoli di credito.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
7	1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa.	Le stesse imposte stabilite per le cambiali.	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.
2. L'imposta puo' essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza o l'intera imposta e' riscossa con visto per bollo.

Note:

1. Come all'art. 6.
2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2.
3. All'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 8 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Duplicati e copie di cambiali e altri titoli di credito.

In vigore dal 24/08/1992

Soppresso da: Decreto-legge del 12/07/2004 n. 168 Articolo 1 bis

Modificato da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

| Imposte dovute |

| (lire) |

|.....|

|Fisse | Proporzionali|

Modo di pagamento

N O T E

8

1. Duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 6 e 7 della presente tariffa.

.....

Le stesse imposte stabilite per l'originale con il massimo di L. 1.000.

1. Carta bollata per cambiali e marche per cambiali da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro.

1. Come all'art. 6.

2. L'applicazione dell'imposta fissa per i duplicati e le copie e' subordinata alla loro integrale concordanza con l'originale o con un duplicato o con una copia in regola col bollo da esibirsi all'atto della richiesta della bollazione: in difetto e' applicabile l'imposta proporzionale come per l'originale.

3. Non sono soggette all'imposta le copie di cambiali usate come avviso di scadenza, purché munite di conforme dicitura.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 9 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Assegni bancari.

In vigore dal 24/08/1992

Modificato da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

| Imposte dovute |

| (lire) |

|.....|

|Fisse | Proporzionali|

Modo di pagamento

N O T E

9

1. Assegni bancari:

a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del **regio decreto 21 dicembre 1933, n.**

1736: per ogni assegno

.....

500

1. Marche da bollo e bollo a punzone.

1. Non e' dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo ne' in caso di protesto per mancanza di fondi.

b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione

.....

Le stesse imposte stabilite

per le cambiali.

2. Come all'art. 5.

2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altro materiale impossibilita' di presentazione e sempreche' la data non differisca di oltre quattro giorni da quello di emissione.

3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l'imposta e' dovuta all'atto della loro negoziazione presso l'azienda o l'istituto di credito che per prima li negozia.

Torna al sommario

Tariffa Articolo 10 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Assegni circolari. Vaglia cambiari e fedeli di credito del Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

In vigore dal 01/08/2004

Modificato da: Decreto-legge del 12/07/2004 n. 168 Articolo 1 bis

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	Fisse	Proporzionali
------------------------	--	-----------------------	-------	---------------

10 | 1. Assegni circolari:

a) emessi in conformita' del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736:				
				6 per
				mille per
				ogni anno

Modo di pagamento

1. Versamento all'ufficio del registro.

Note

1. Non e' dovuta imposta per la girata e la quietanza.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	Fisse	Proporzionali
------------------------	--	-----------------------	-------	---------------

10 | 1. Assegni circolari:

b) emessi in difformita' del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736:				
				Le stesse imposte
				stabilite per le
				cambiali

Modo di pagamento

2. Come all'art. 5.

Note

2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.

3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi piu' succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.

Arti- colo della tariffa	Indicazione degli atti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Propor- zionali
10	2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia:		4 per mille per ogni anno

Modo di pagamento

1. Versamento all'ufficio del registro.

Note

1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.

2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.

3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.

4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 10 bis - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Cambiali con clausola "senza garanzia".

In vigore dal 03/10/1981

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto-legge del 02/10/1981 n. 546 Articolo 1

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse Proporzionali	Modo di pagamento
10 bis	Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375,		Come per le cambiali di cui al precedente art. 9.

e successive
modificazioni e
integrazioni emesse
da imprenditori di
cui all'**art. 2195**
del c.c. con
indicazione dei
proventi in
qualunque forma
pattuiti girabili
con la clausola
senza garanzia ed
aventi scadenza non
superiore a 12 mesi
Per ogni mille lire
o frazione di mille
lire 0,1

NOTE:

Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o "equivalenti".

Torna al sommario

Tariffa Articolo 10 ter - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Cambiali agrarie.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
10 ter	Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazione e da altre disposizioni legislative in materia. Per ogni milione o frazione di milione 100	Fisse Proporzionali	E' obbligatorio l'uso della apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, e'

riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende e istituti di credito e agli altri enti autorizzati che ne facciano domanda di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino la indicazione delle aziende e istituti di credito e degli enti medesimi.

NOTE:

Nell'imposta e' compresa quella per le girate, gli avalli e altre dichiarazioni cambiarie, nonché per la quietanza apposta sul titolo. Non e' dovuta altra imposta per i fogli di allungamento.

Resta fermo l'art. 105 della legge cambiaria approvata con **R.D. 14 dicembre 1933, n. 1699.**

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 11 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Biglietti e titoli fiduciari dell'istituto di emissione.

In vigore dal 24/08/1992

Soppresso da: Decreto-legge del 24/09/2002 n. 209 Articolo 5

Modificato da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

	Imposte dovute	
	(lire)	
	
	Fisse	Proporzionali

Art.	Indicazione degli atti	Imposte dovute	
della tariffa	soggetti ad imposta	Fisse	Proporzionali
13	1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare:		
		euro	2,00

Modo di pagamento	Note (Art. 13)
-------------------	----------------

1. Marche o bollo a punzone. 1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative ai mandati, ordinativi, vaglia a piu' percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente. 2. L'imposta non e' dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47), a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata; b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti gia' assoggettati all'imposta di bollo o esenti; c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali. 3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

Art.	Indicazione degli atti	Imposte dovute	
della tariffa	soggetti ad imposta	Fisse	Proporzionali
13	2. Estratti di conti, nonche' lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accREDITamento o dell'addebitamento e relativi beneficiari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare		euro 2,00

Modo di pagamento	Note (Art. 13)
-------------------	----------------

-----!
 ! 1. Marche o bollo a punzone. ! 1. I documenti di cui al punto 2 !
 ! ! relativi a rapporti tra enti ed !
 ! ! imprese ed i propri dipendenti o !
 ! ! ausiliari ed intermediari di !
 ! ! commercio o spedizionieri non sono !
 ! ! soggetti all'imposta. !
 -----!

-----!
 -----!
 ! Art. ! ! Imposte dovute !
 ! della ! Indicazione degli atti !-----!-----!
 ! tariffa ! soggetti ad imposta ! Fisse ! Proporzionali !
 -----!

! 13 !2-bis. Estratti conto, inviati ! ! !
 ! ! dalle banche ai clienti ai sensi ! ! !
 ! ! dell'articolo 119 del decreto ! ! !
 ! ! legislativo 1 settembre 1993, n. 385,! ! !
 ! ! nonche' estratti di conto corrente ! ! !
 ! ! postale e rendiconti dei libretti di ! ! !
 ! ! risparmio anche postali: per ogni ! ! !
 ! ! esemplare con periodicit  annuale: ! ! !
 ! ! ! euro ! ! !
 ! ! a) se il cliente e' persona fisica ! 34,20 ! !
 ! ! ! ! ! !
 ! ! b) se il cliente e' soggetto diverso ! euro ! !
 ! ! da persona fisica ! 100,00 ! !
 -----!

-----!
 ! Modo di pagamento ! Note (Art. 13) !
 -----!

! ! 3-bis. L'estratto conto o il !
 ! ! rendiconto si considerano in ogni !
 ! ! caso inviati almeno una volta nel !
 ! ! corso dell'anno anche quando non !
 ! ! sussiste un obbligo di invio o di !
 ! ! redazione. Se gli estratti conto sono !
 ! ! inviati periodicamente nel corso !
 ! ! dell'anno, l'imposta di bollo dovuta !
 ! ! e' rapportata al periodo rendicontato.!
 ! ! Se il cliente e' persona fisica, !
 ! ! l'imposta non e' dovuta quando il !
 ! ! valore medio di giacenza (annuo) !
 ! ! risultante dagli estratti e dai !
 ! ! libretti e' complessivamente non !
 ! ! superiore a euro 5.000 !
 ! ! !
 ! ! 3-ter. L'imposta e' sostitutiva !
 ! ! di quella dovuta per tutti gli atti e !
 ! ! documenti formati o emessi ovvero !
 ! ! ricevuti dalle banche nonche' dagli !
 ! ! uffici dell'Ente poste italiane, !
 ! ! relativi a operazioni e rapporti !
 ! ! regolati mediante conto corrente, !
 ! ! ovvero relativi al deposito di titoli !
 ! ! indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, !
 ! ! e negli articoli 9, comma 1, lettera !
 ! ! a), 13, commi 1 e 2, e 14. La !
 ! ! comunicazione relativa (agli strumenti!
 ! ! e) ai prodotti finanziari, ivi !
 ! ! compresi i buoni postali fruttiferi, !
 ! ! anche non soggetti all'obbligo di !
 ! ! deposito, si considera in ogni caso !
 ! ! inviata almeno una volta nel corso !
 ! ! dell'anno anche quando non sussiste un!
 ! ! obbligo di invio o di redazione. !

! L'imposta e' comunque dovuta una !
! volta l'anno o alla chiusura del !
! rapporto. Se le comunicazioni !
! sono inviate periodicamente nel corso !
! dell'anno, l'imposta di bollo dovuta !
! e' rapportata al periodo !
! rendicontato. Non sono soggetti !
! all'imposta gli estratti dei conti !
! correnti postali che presentino un !
! saldo negativo per tre mesi !
! consecutivi a seguito !
! dell'applicazione della predetta !
! imposta e che siano chiusi !
! d'ufficio. Limitatamente all'anno !
! 2012, l'imposta e' dovuta nella misura!
! minima di euro 34,20 e nella misura !
! massima di euro 1.200. Per l'anno !
! 2013, l'imposta e' dovuta nella misura!
! minima di euro 34,20 e, se il cliente !
! e' soggetto diverso da persona fisica,!
! nella misura massima di euro !
! 4.500. A decorrere dall'anno 2014, !
! se il cliente e' soggetto diverso !
! da persona fisica, l'imposta e' dovuta!
! nella misura massima di euro !
! 14.000. !
! Sono comunque esenti i buoni postali !
! fruttiferi di valore di rimborso !
! complessivamente non superiore a !
! euro 5.000. !
! Per i buoni postali fruttiferi emessi !
! in forma cartacea prima del 1 gennaio !
! 2009, l'imposta e' calcolata sul valore!
! nominale del singolo titolo ed e' !
! dovuta nella misura minima di !
! euro 2,00, con esclusione della !
! previsione di esenzione di cui al !
! precedente periodo. L'imposta !
! gravante sui buoni postali fruttiferi !
! si rende comunque dovuta al momento !
! del rimborso. !

-----!
-----!
! Art. ! Imposte dovute !
! della ! Indicazione degli atti !-----!
! tariffa ! soggetti ad imposta ! Fisse ! Proporzionali !

-----!
-----!
! 13 ! 2-ter. Comunicazioni periodiche ! !
! alla clientela relative a prodotti ! ! 1 per mille !
! finanziari, anche non soggetti ad ! ! annuo per il !
! obbligo di deposito, ivi compresi i ! ! 2012 !
! depositi bancari e postali, anche se ! !
! rappresentati da certificati. ! ! 1,5 per mille !
! L'imposta non e' dovuta per le ! ! per l'anno 2013 !
! comunicazioni ricevute ed emesse dai ! ! e 2 per mille !
! fondi pensione e dai fondi sanitari. ! ! a decorrere !
! Per ogni esemplare, sul complessivo ! ! dall'anno 2014 !
! valore di mercato o, in mancanza, sul ! !
! valore nominale o di rimborso: ! ! !

Tariffa Articolo 14 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Ricevute, lettere e altri documenti derivanti da rapporti di carattere commerciale negoziati presso istituti di credito.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali

14	1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorche' consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare:		
	quando la somma non supera ? 129,11		2,00
	oltre euro 129,11 fino a euro 258,23		2,58
	oltre euro 258,23 fino euro 516,46		4,65
	oltre euro 516,46		6,80

Modo di pagamento

1. Marche o bollo a punzone.

Note

1. Non e' dovuta imposta per la quietanza.
2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 15 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Buoni di acquisto e altri titoli simili.

In vigore dal 30/12/1993

Soppresso da: Decreto-legge del 12/07/2004 n. 168 Articolo 1 bis

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1993 n. 557 Articolo 8

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute

(lire)

.....

Fisse Proporzionali

Modo di pagamento

NOTE

15

1. (soppresso)
2. Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 150.000: per ogni esemplare

.....
1.000

2. Marche o bollo a punzone.

2. Non e' dovuta altra imposta

per la quietanza apposta sul
titolo.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 16 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Libri e registri.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
16	1. Libri e registri:		
	a) repertori; libri di cui		
	all' articolo 2214 , primo comma,		
	del Codice civile; ogni altro		
	registro, se bollato e vidimato		
	nei modi di cui agli articoli		
	2215 e 2216 del Codice civile:		
	per ogni cento pagine o frazione		
	di cento pagine.....	16,00	

Modo di pagamento.

1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata o nei modi di cui al **decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237**, e successive modificazioni.

2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta puo' essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.

Note:

1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
16	b) registro generale delle		
	conservatorie dei registri		
	immobiliari di cui all' art. 2678		
	del Codice civile:		
	per ogni formalita'.....	16,00	

Modo di pagamento.

3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.

Note:

2. L'imposta non si applica per le formalita' non soggette a tributo o

comprese in regimi sostitutivi.

2-bis. Se i libri di cui all'**articolo 2214, primo comma, del codice civile** sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto **del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641**, come sostituita dal **decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di euro 11.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 17 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale ed in altre pubblicazioni ufficiali.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
17	1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunci legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio.....	16,00	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 18 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Copia degli atti delle societa'.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
18	1. Copia degli atti delle societa' da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile : per ogni foglio.....	16,00	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 19 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine Certificati e atti compiuti da organi giurisdizionali

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
19	1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali.....	16,00	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note:

1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorita' giudiziaria relativi alla materia penale.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 20 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili amministrativi e arbitrali. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi specie. Provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

String index out of range: -143**Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a ISO-8859-1**

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 20 bis - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Lettere di accreditamento negoziate presso istituti di credito.

In vigore dal 03/10/1981

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto-legge del 02/10/1981 n. 546 Articolo 7

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse Proporzionali	Modo di pagamento
20 bis	Ricevute, lettere e ricevute di accreditalento e simili, anche non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito. Originali, duplicati e copie nascenti da rapporti di carattere commerciale.		Marche, bollo a punzone.
	Per ogni esemplare:		
	- quando la somma non supera L. 100.000	200	
	- oltre L. 100.000 fino a L. 250 mila	500	
	- oltre L. 250 mila fino a L. 500 mila	1.000	
	- oltre L. 500 mila fino a L. 1 milione	2.000	
	- oltre lire 1 milione	3.500	

NOTE:

Nell'imposta e' compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, la imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 21 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Atti e documenti in materia penale.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)
		Fisse Proporzionali
21	1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:	
	a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio	16,00

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note:

1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere e' a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorita' giudiziaria di primo grado ed e' riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
21	b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio.....	16,00	

Modo di pagamento.

2. All'ufficio del registro.

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
21	2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio.....	16,00	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 21 bis - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Buoni di acquisto e titoli simili.

In vigore dal 13/05/1991

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto-legge del 13/05/1991 n. 151 Articolo 2

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
		Fisse Proporzionali	
21 bis	Buoni di acquisto ed altri simili titoli in		Marche o bollo a punzone.

circolazione di
importo superiore a
a 150.000 lire. (1)
per ogni esemplare 800

NOTE:

Non e' dovuta altra imposta per la quietanza sui titoli.

(1) N.D.R. - Per i documenti dichiarati esenti, vedi l'**art. 7, comma 5, della L. 29 dicembre 1990, n. 405**

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 22 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
22	1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio	16,00	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note:

1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 23 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Ricevute per versamento o per custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali. Ricevute e note di consegna di merci.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
23	1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia		

	presso pubbliche amministrazioni			
	statali o locali compresi i depositi			
	doganali e giudiziari: per ogni			
	ricevuta.....	16,00		
2.	Ricevute e note di consegna di merci			
	con o senza l'indicazione del			
	prezzo: per ogni documento.....	16,00		

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 24 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Corrispondenza e dispacci telegrafici.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
24	1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorche' contenenti clausole di cui all' art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare.....	16,00	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note:

1. L'imposta e' dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti e' richiesta dal Codice civile a pena di nullita' la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 25 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Documenti relativi a movimenti di denaro, titoli o altri valori

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali

25	1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantita' o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonche' quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare.....	16,00
----	--	-------

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

Note:

1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 26 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Documenti relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
26	1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio ai mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare.....	16,00	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 27 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti e documenti di accompagnamento merci.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
27	1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualita': per ogni foglio o esemplare.....	16,00	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 28 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Disegni, modelli e lavori contabili.

In vigore dal 01/06/2005

Modificato da: Decreto del 24/05/2005 n. 150872 Articolo 1

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	
		Fisse	Proporzionali
28	1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare.....	Ã, 0,52	

Modo di pagamento:

1. All'ufficio del registro o con marche.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 29 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Titoli di credito esteri.

In vigore dal 01/08/2004

Modificato da: Decreto-legge del 12/07/2004 n. 168 Articolo 1 bis

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)
		Fisse Proporzionali

29 | 1. Titoli di credito provenienti dall'estero: | |
 | a) (lettera abrogata) |L. 200 |

Modo di pagamento

1. All'ufficio del registro o con marche.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)
		Fisse Proporzionali

29 | 1. Titoli di credito provenienti dall'estero: | |
 | b) cambiali | Nella stessa
 | | misura stabilita
 | | per le cambiali
 | | emesse nello Stato

Modo di pagamento

2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, l'imposta e' ridotta alla meta'.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)
		Fisse Proporzionali

29 | 1. Titoli di credito provenienti dall'estero: | |
c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al	
primo comma dell'art. 32 della legge 24	
maggio 1977, n. 227, emessi all'estero	
all'ordine di operatori nazionali a fronte	
di crediti destinati a formare oggetto	
di assicurazioni o di finanziamento o	
all'ordine di istituti italiani o al	
portatore a fronte di operazioni di cui	
all'art. 15, lettere g) e h), della stessa	
legge:	
	mille

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 30 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti e registri provenienti dall'estero.

In vigore dal 24/08/1992

Modificato da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

| Imposte dovute |
| (lire) |

|.....|

|Fisse | Proporzionali|

Modo di pagamento

N O T E

30

1. Atti diversi da quelli indicati nell'art. 29 documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta

.....

Nella stessa misura degli atti simili compiuti nello Stato

1. All'ufficio del registro o con marche.

1. Quando l'imposta e' commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 31 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso Biglietti del lotto e delle lotterie.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
31	1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare....	16,00	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 32 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Disposizioni residuali.

In vigore dal 26/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 26/04/2013 n. 43 Articolo 7 bis

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro)	
		Fisse	Proporzionali
32	1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto.... per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto.....	16,00 16,00	

Modo di pagamento.

1. All'ufficio del registro o con marche.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 33 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Esecutivita' del lodo arbitrale.

In vigore dal 01/01/1973

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
33	Provvedimento del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile:	10.000		Virtuale

NOTE:

L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 34 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti in materia penale.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
34	Atti e processi verbali in materia penale;			Carta bollata, marche o bollo a punzone.

- a) cauzioni;
 b) costituzioni di parte civile.
 Per ogni foglio ... 700

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 35 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti dell'azione civile intentata nel processo penale.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
35	Atti e documenti inerenti al giudizio della azione civile e sperimentata nel procedimento penale. Per ogni foglio ...	Fisse Proporzionali	Carta bollata, marche o bollo a punzone.
			700

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 36 - Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Sentenze e decreti in materia penale.

In vigore dal 01/01/1973

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
36	Sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della Cassazione e del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela	Fisse Proporzionali	Virtuale
			3.000

NOTE:

Le imposte relative alle sentenze di non doversi procedere sono a carico del remittente della querela. Le imposte vengono iscritte nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado e sono

riscosse, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 37 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Conti di gestione di pubblico interesse.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
37	Conti degli amministratori di tutte le istruzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari. Per ogni foglio ...	3.000		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

NOTE:

Le disposizioni di cui contro si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, sempreche' non siano soggetti a bollo fin dall'origine.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 38 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Contratti di lavoro e d'impiego.

In vigore dal 09/07/1974

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Modificato da: Decreto-legge del 06/07/1974 n. 254 Articolo 8

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
38	Contratti di lavoro e d'impiego tanto individuali che collettivi, di colonia parziaria, e soccida, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui <u>all'art. 2161 del codice civile</u> e documenti consimili concernenti			Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.

rapporti di lavoro
 agricolo anche
 se contenenti
 l'accettazione dei
 relativi conti fra
 le parti.
 Per ogni foglio ... 700

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 39 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Quietanze relative a competenze dei dipendenti.

In vigore dal 09/07/1974

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Modificato da: Decreto-legge del 06/07/1974 n. 254 Articolo 8

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
39	Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie dei dipendenti pubblici e privati. Per ogni quietanza	Fisse Proporzionali	Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.
		700	

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 40 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Ricevute per valori depositati presso pubbliche amministrazioni.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
40	Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari. Per ogni ricevuta	Fisse Proporzionali	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.
		3.000	

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 41 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Ricevuta di consegna di merci.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
		Fisse Proporzionali	
41	Ricevute o note di consegna di merci con o senza la indicazione del prezzo. Per ogni documento	3.000	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 42 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Corrispondenze e dispacci telegrafici.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
		Fisse Proporzionali	
42	Atti e documenti di cui all'art. 3 della tariffa redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorche' contenenti clausole di cui all' <u>art. 1341 c.c.</u> , ad eccezione di quelli riguardanti gli atti per i quali e' richiesta dal <u>codice civile</u> , a pena di nullita', la forma scritta nonche' di quelli aventi per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessione di aziende o costituzione di diritti di		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

godimento reali e
 personali sulle
 stesse.
 Per ogni foglio ... 3.000

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 43 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti relativi al trasferimento di beni o valori tra un'impresa e le proprie filiali o agenti.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
43	Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di merci, di somme di denaro, di titoli o di valori qualunque ne sia l'entita' e l'importo scambiati tra la casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, di una impresa commerciale o industriale e le proprie filiali, succursali, sedi depositi e stabilimenti dell'ente o della impresa stessi, nonche' quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, una impresa commerciale o industriale e i proprie ausiliari, intermediari o spedizionieri. Per ogni foglio ... 3.000			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

NOTE:

La tassazione in caso d'uso e' subordinata al deposito presso il competente ufficio del registro del certificato attestante le qualifiche controindicate a meno che esse non risultino ai fini della imposta sul valore aggiunto.

Le qualifiche stesse debbono risultare dalla intestazione degli atti.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 44 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti relativi all'esercizio di mestieri.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
44	Documenti, elenchi, ruoli matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni. Per ogni foglio ...	Fisse Proporzionali 3.000	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 45 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti che accompagnano il trasporto di merci.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
45	Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio o attestarne caratteristiche, pesi, misure ovvero altre qualita'. Per ogni foglio ...	Fisse Proporzionali 3.000	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 46 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Disegni e calcoli.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art.	Indicazione degli	Imposte dovute	Modo di
------	-------------------	----------------	---------

della tariffa	atti soggetti ad imposta	Fisse	Proporzionali	pagamento
46	Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere. Per ogni foglio o esemplare			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.
				500

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 47 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Titoli di credito provenienti dall'estero.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali
47	Atti provenienti dall'estero: a) assegni circolari; b) cambiali	200 L'imposta e' dovuta nella stessa misura dei simili atti compiuti nello Stato.	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro. Per le cambiali, marche da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo.

NOTE:

Per le cambiali assoggettate ad imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, la imposta e' ridotta alla meta'.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 48 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti provenienti dall'estero.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art.	Indicazione degli della atti soggetti ad tariffa imposta	Imposte dovute Fisse Proporzionali	Modo di pagamento
48	Atti, documenti e registri nella stessa provenienti dei simili dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che siano soggetti nello Stato alla imposta di bollo sin dall'origine.	L'imposta e' dovuta	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

NOTE:

Quando l'imposta e' commisurata al valore dell'atto o documento e detto valore sia indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si effettua secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 49 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Biglietti e cartelle di giochi autorizzati.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art.	Indicazione degli della atti soggetti ad tariffa imposta	Imposte dovute Fisse Proporzionali	Modo di pagamento
49	Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate Per ogni esemplare 3.000		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Articolo 50 - Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Disposizioni residuali.

In vigore dal 01/01/1983

Soppresso da: Decreto del 20/08/1992 Articolo 1

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1982 n. 955 Articolo 27

Art.	Indicazione degli della atti soggetti ad tariffa imposta	Imposte dovute Fisse Proporzionali	Modo di pagamento
50	Atti documenti e registri per i quali non sia espressamente previsto il pagamento della		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

imposta sin dalla
origine ovvero la
esenzione.

Per ogni foglio ... 3.000

NOTE:

Per i libri ed i registri l'imposta e' dovuta solo per i fogli sui quali
trovansi le scritture delle quali occorre fare uso.

[Torna al sommario](#)
